

ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI MODENA - SEZIONE LAVORO**RICORSO ex ART.700 ed ex ART 414 C.P.C. CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE (EX ART. 151 C.P.C.)**

Della docente, **MATARESE CARMELA**, nata a Monte di Procida (NA) il 04/12/1973 CF: MTRCML73T44F488I ed ivi residente in Via Cappella n. 699, rappresentata e difesa giusta procura in foglio separato digitale, resa in ossequio ai dettami previsti per la sottoscrizione e l'autentica della procura nel processo civile telematico, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Angela Maria Fasano (CF: FSNNLM77E50G2730 – PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it), e Stefania Fasano (CF: FSNSFN84A59G2730 – PEC: stefaniafasano@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi avvocati in Palermo, nella Via Catania 42 C. L'avvocato Angela Maria Fasano e l'avvocato Stefania Fasano, dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione in relazione al presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it e stefaniafasano@pec.it.

CONTRO

- **IL MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** nella persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, Via G. Reni, 4 - C.A.P. 40125.
- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA** in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Via de' Castagnoli 1, 40126 Bologna rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, Via G. Reni, 4 - C.A.P. 40125.
- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA** in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Via Ponte della Maddalena, 55 - 80142 Napoli rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, Via G. Reni, 4 - C.A.P. 40125.

FATTO



- A) **PETITUM:** La ricorrente con il presente scritto difensivo chiede che i servizi di insegnamento prestati dalla stessa **nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62**, siano valutabili, ai fini delle graduatorie di mobilità e della ricostruzione di carriera, nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 2° del D.L. n. 255/2001 che ha previsto testualmente quanto segue: **"I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutabili nella misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"**
- B) **PETITUM:** Non solo, la ricorrente chiede anche il riconoscimento della precedenza ex art. 33 della L. 104/1992 essendo familiare unico referente della mamma portatrice di Handicap in condizione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/1992.
- C) **Ricostruzione storica della vicenda:** La ricorrente è una docente con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, a seguito di nomina in ruolo ai sensi del piano straordinario di assunzione e nomina in ruolo ex L. n. 107/2015 - come docente di scuola primaria (cfr. **All. 1**).
- D) La ricorrente, inoltre, atteso il nuovo **CCNI 2017/2018** per la mobilità docenti, ha compilato la nuova domanda di mobilità territoriale **2017/2018**, (cfr. **all. 2 domanda di mobilità e all. 3 CCNI 2017/2018**).
- E) In seguito alla presentazione della domanda di mobilità 2017/2018 la deducete ha ottenuto il trasferimento sul seguente ambito: MOEE80501T - "ANNA FRANK" NOVI DI MODENA), nonostante tutte le preferenze indicate fossero state marcate per le scuole e gli ambiti campani.
- F) La stessa, pertanto, ha presentato domanda di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2017/18 (cfr. **All. 4**) il cui esito è stato però negativo e la stessa quindi ad oggi presta servizio a Modena (cfr. **All. 5**).
- G) Tanto osservato e per quanto qui interessa, è di precipuo rilievo considerare che nella domanda di mobilità territoriale 2017/2018 per assegnazione ambito a livello nazionale, la ricorrente, **pur avendone pur avendone pieno titolo**, non ha potuto incomprensibilmente far computare ed inserire tutti i servizi svolti ed i titoli posseduti, ovvero: **A)** gli anni di pre ruolo svolti in istituti paritari dall' a.s. 2006/2007 all'a.s 2013/2014→ punti = **punti 48**. Tale computo si ricava, atteso che gli anni di servizio resi dalla ricorrente negli istituti paritari sono pari a 8. Pertanto, applicando una semplice formula matematica, 6x8, il



punteggio pre ruolo per l'anno 2017/2018 doveva essere così determinato: PUNTI 48 – NB: il CCNI 2017/2018 attribuisce 6 punti per ogni anno di pre ruolo (**cfr. all. 6** – certificati di servizio).

- H) E' considerevole notare in merito che la ricorrente – prima dell'immissione in ruolo - **ha prestato servizio pre - ruolo negli istituti scolastici paritari** (cfr. **All. 6**) al pari dei colleghi che hanno reso il pre ruolo in istituti scolastici statali.
- I) Applicando correttamente il computo del pre ruolo alla docente Palermo, infatti, la stessa sarebbe stata collocata in uno degli Ambiti indicati, quale preferenza, in domanda di mobilità, secondo l'ordine indicato quale *preferenza territoriale*. (**cfr. All. 2**).
- J) La ricorrente, indi, ha reso - prima dell'immissione in ruolo - una prestazione di lavoro subordinato presso **Istituti scolastici paritari** rientranti nella seguente previsione normativa: art. 2, comma 2° del D.L. n. 255/2001 che ha previsto testualmente che ***“I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutabili nella misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*** e la legge 10 marzo 2000, comma 1, n. 62, recante *«Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»* che all'art.1 recita: *«il sistema nazionale d'istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole **paritarie private** e degli enti locali”*.
- K) Donde, attesa **l'equiparazione normativa** di cui sopra tra scuole statali e paritarie, non può revocarsi in dubbio che la ricorrente ha maturato **ben 48 punti** di paritaria ai fini dell'anzianità di servizio ed anche ai fini della mobilità docenti 2017/2018.
- L) Punteggio, peraltro, del tutto annullato in eccesso di potere ed in assenza di ragionevole motivazione in sede di contratto CNI mobilità 2017/2018, nonostante l'odierna ricorrente – in relazione al punteggio pre ruolo maturato nelle paritarie: **A)** ha pagato l'IRPEF allo Stato come da buste paga allegate (**cfr. all. 7**); **B)** i suoi i contributi sono stati regolarmente versati all'INPS, Ente presso cui il lavoratore statale deve chiedere la ricongiunzione dei contributi (**cfr. all. 8**); **C)** il suo rapporto di lavoro è stato disciplinato dal contratto AGIDAE (sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil, Snals e Sinasca (**cfr. all. 9**)). **D)** Ogni anno ha prestato servizio, da abilitata, per più di 180 gg (**cfr. all. 10** titolo di abilitazione).

- M) Ha formato alunni che hanno avuto l'accesso alle classi successive e che hanno partecipato agli esami di stato. Negare valore legale al punteggio pre ruolo, allora, vuol dire anche negare valore giuridico alla formazione scolastica degli alunni diplomati.
- N) Non solo: quello stesso servizio che oggi non le viene riconosciuto nella mobilità 2017/2018 e nella ricostruzione di carriera, lo era interamente nelle Graduatorie ad Esaurimento ed stato considerato nel concorso 2016 (**cfr. all. 11 - GAE**) così sarà valido nel nuovo concorso da Dirigente Scolastico.
- O) Ora, è importante considerare, che nel momento in cui la docente è entrata nel circuito delle scuole statali, il servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie private **le è stato riconosciuto pienamente dall'Ufficio Scolastico Provinciale** nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento (GAE) per il ruolo e per le nomine a tempo determinato. **Ragion per cui non si vedono le motivazioni che spingono il MIUR oggi a negarlo. Delle due l'una!**
- P) Riconoscimento di punti, come appena detto, del tutto negato dall'amministrazione procedente sia nella mobilità docenti 2016/2017, sia nella recentissima mobilità docenti 2017/2018 (**cfr. All. 3 – Contratto Mobilità docenti**). La Tabella dei titoli, infatti, è rimasta invariata anche per la mobilità del personale docente, ATA ed educativo dell'a.s. 2017/18. Anche per quest'anno, indi, non c'è apertura per la valutazione del pre ruolo prestato nelle scuole paritarie. D'altronde già nell'intesa era scritto "statale" e ciò faceva presupporre che non ci fosse la volontà di ritornare sull'argomento, nonostante numerose sentenze (**cfr. All. 12**) pesino oggi sulle spalle del Miur.
- Q) Cosa è accaduto, nella sostanza? Le graduatorie di mobilità 2016/2017 e la nuova contrattazione collettiva – ipotesi di CCNI 2017/2018 – che richiama in toto la norma dell'anno precedente, in modo del tutto illegittimo, non hanno permesso e non permettono oggi alla ricorrente il pieno riconoscimento **degli anni di servizio prestati nelle paritarie ai fini della mobilità territoriale. Infatti, non potendo inserire il punteggio maturato la ricorrente, oggi, si vedrà scavalcata da docenti che presentano pacchetto professionale e curriculare inferiore, con conseguente e grave danno professionale.**
- R) Se alla ricorrente fosse stato correttamente riconosciuto il servizio pre ruolo (oggi punti 48) si troverebbe, senza alcun dubbio vicino alla propria famiglia, possedendo invero, un punteggio piuttosto elevato. Inoltre, tale riconoscimento le gioverebbe anche ai fini della ricostruzione di carriera.



- S) In assenza di una pronuncia cautelare, infatti, alla ricorrente verrebbe nuovamente negato il diritto al riconoscimento di un punteggio pre ruolo maturato in istituti paritari legalmente riconosciuti che, invero, rappresenta, anche ai fini meritocratici, esperienza professionale analoga a quella dei colleghi statali che possono inserire interamente il punteggio pre ruolo statale e che, anche con meno anni di esperienza professionale, supereranno la ricorrente in sede di mobilità.
- T) Donde, si registra la violazione del diritto della ricorrente alla valutazione del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale.
- U) La ricorrente, quindi, ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera non può ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, risulti meno favorevole rispetto a quello riservato agli altri lavoratori docenti.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA E FATTO STORICO AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLA CAUTELARE

A) La ricorrente è coniugata (**cfr. All.13**). Il ricongiungimento familiare nel caso di specie è irrealizzabile poiché il marito lavora stabilmente in provincia di Napoli (**cfr All. 14**) e il figlio adolescente frequenta il liceo nella propria città (**cfr All.15**)

B)**PRECEDENZA LEGGE 104/1992** Non solo. La docente presenta: un familiare titolare di L. 104/1992 art. 3 comma 3 in situazione di gravità (*id est*: la mamma, Signora Guardascione Rosa) (**cfr. all. 16**). La ricorrente è unica referente e familiare convivente della **mamma** vedova essendo figlia unica e pertanto l'unico membro della famiglia in grado di provvedere a ciò essendo deceduti sia il padre Matarese Francesco il 07/12/2016 sia l'unico fratello Matarese Antonio il 30/11/2015 (**cfr. All. 17**).

Orbene, è interessante notare che il sistema messo a disposizione dal MIUR - ossia la piattaforma IOL (*id est*: Istanze on line), al punto 29, non ha consentito alla ricorrente di inserire la Provincia di residenza dell'invalida, quale Provincia di residenza del disabile grave, in assoluto spregio dell'art. 33 della L. 104/1992. E ciò con grave pregiudizio per la stessa. La ricorrente è, infatti, unico familiare della madre disabile. In seno alla domanda di mobilità interprovinciale 2017/2018, quindi, la ricorrente non ha potuto avvalersi della precedenza di cui all'art.13 del C.C.N.I. nelle operazioni di mobilità prevista dall'art.33 co.6

della legge 104/92, in quanto familiare convivente del genitore portatore di Handicap in situazione di gravità. **Tale lesione, in quanto incidente su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale (diritto alla salute ex art. 32 della Costituzione) ed a rilevanza in genere costituzionale a quel diritto strettamente connesse – cfr ex multis: tribunale di Pisa, Taranto, Vercelli - risulta suscettibile di pregiudizio non ristorabile per equivalente (Cass. n. 8373/2002).**

La deducente, quindi, che ha partecipato alla mobilità per l'a.s. 2017/2018 con DIRITTO di precedenza prevista ex art.33, comma 6 della legge 104/1992, per l'AMBITO CAMPANIA, per consentire la **necessaria assistenza continuativa alla madre portatrice di Handicap grave ex L. 104/1992 comma 3 art. 3** oggi, pur tuttavia, non la può far valere!

Come anzi specificato, il sistema messo a disposizione dal MIUR - la piattaforma IOL (*id est*: Istanze on line), al punto 29, **non ha consentito alla ricorrente di inserire la precedenza sulla Provincia di Napoli, quale Provincia di residenza della madre disabile grave, e ciò in assoluto spregio dell'art. 33 della L. 104/1992.**

La ricorrente ha la necessità di tornare nella città di origine essendo il luogo, si noti bene, in cui può essere prestata assistenza continuativa alla disabile, essendo il *loco* di residenza della ricorrente (cfr. **all. 13** – certificati di residenza).

Mette conto rilevare che tale condotta amministrativa è avulsa da qualsiasi logica giuridica. L'esame della precedenza ex art. 33 L. 104/1992, imponeva che a seguito dell'esame della domanda di mobilità presentata dalla deducente, in caso di assenza di posti nel primo ambito territoriale indicato nella domanda di mobilità, **il rispetto dei criteri di vicinanza rispetto al primo ambito territoriale indicato**, circostanza che nel caso in esame non rispettata in violazione delle previsioni normative del CCNI. Il MIUR, quindi, avrebbe dovuto riconoscere tale precedenza, atteso anche che **l'Amministrazione era stata messa al corrente della delicata posizione della docente.**

Come ha fatto la ricorrente a formalizzare al MIUR tale precedenza, considerato che la piattaforma IOL non lo permetteva?

La ricorrente, pur non potendo inserire la precedenza ex art. 33 nel sistema informatico del MIUR - poiché mancante la finestrella telematica per l'inserimento, ha ovviato a tale problema a mezzo di documentazione scansionata ed allegata alla domanda *on line*. In sede di domanda di mobilità, quindi, ha pedissequamente allegato in formato cartaceo l'intera la documentazione

attestante il possesso del beneficio di legge (**cfr. all. 18** – dichiarazione allegate alla mobilità 2017/2018).

Beneficio, pur tuttavia, oggi negato poiché il trasferimento 2017/2018 è stato immotivatamente confermato presso l'Ambito EMILIA ROMAGNA anche per la nuova mobilità 2017/2018 nonostante la stessa avesse presentato anche domanda di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2017/18 (**cfr. All. 4**) il cui esito è stato negativo (**cfr. All.5**).

Che il non avere considerato la precedenza spettante per legge alla ricorrente **non consentirà alla deducente di poter espletare l'assistenza al genitore disabile grave; ciò in palese violazione dei diritti costituzionalmente garantiti ex art 32, a causa della notevole distanza dall'ambito assegnato.**

Che il trasferimento della ricorrente è causa di disgregazione e distruzione dell'intero nucleo familiare, con gravissimi evidenti ripercussioni negative nella vita familiare e di relazione.

Che il predetto articolo 13 del CCNI non disciplina altro caso specifico e chiarisce che la precedenza nel trasferimento deve essere assegnata nel rispetto delle precedenze (che devono essere assegnate come per legge); e non possono essere subordinate alle assegnazione dei posti nelle fasi previste.

Che la deducente, senza il proprio consenso, è stata trasferita in altra sede, e la relativa domanda di mobilità, la cui presentazione è stata obbligatoria per legge, non è stata esaminata con i dovuti criteri di priorità.

Per le ragioni di fatto sopra esposte la ricorrente **Matarese** ha subito una condotta amministrativa illegittima, certamente lesiva della propria dignità professionale, in assoluta carenza motivazionale. La mancata e piena valorizzazione del servizio pre ruolo e della precedenza, per come documentato e versato in atti dalla docente pertanto, è negazione irrazionale, illogica ed illegittima, per i seguenti motivi di

DIRITTO

FUMUS BONI IURIS

I MOTIVO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 62/2000 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 2 DEL D.L. N. 255/2001 DEL 3 LUGLIO 2001 (CONVERTITO CON LEGGE DEL 2 AGOSTO 2001) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 e 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI

PRINCIPI COSTITUZIONALI DI RAGIONEVOLEZZA E DI EQUITÀ RETRIBUTIVA (DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3 E 36 COST.), NONCHÉ DEL CONNESSO PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE TRA LAVORATORI DI CUI ALL'ART. 6 D. LGS. N. 368/01 E ART. 45, COMMA 2, D. LGS. N. 165/01 - DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.

La questione posta a Codesto Ecc.mo Organo Giudicante è la seguente: se sia legittima la condotta ascrivibile alle Amministrazioni precedenti che hanno irrazionalmente negato (nella pregressa mobilità 2016/2017 e nell'attuale ipotesi contrattuale 2017/2018) il diritto della ricorrente alla valutazione **del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale (cfr. All.ti. 4).** Sul punto, del resto, la più recente giurisprudenza del Tribunale di Milano (tribunale di Milano sentenza n. 66/2017 – SEZIONE LAVORO RG 9743/2016 **cfr. 19**), in caso identico a quello per cui oggi è causa, ha reso un significativo orientamento: *“I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”* Non possono residuare dubbi quindi l'illegittimità con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di uguaglianza e di imparzialità della PA (art. 3 e 97 costituzione), non essendovi ragione per discriminare si in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche. **PQM** il Tribunale di Milano in funzione del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando.... Ordina alle amministrazioni convenute, previa disapplicazione delle disposizioni di cui alle note comuni del CCNI per la mobilità del personale docente anno scolastico 2016/2017 nella parte in cui dispone che il servizi prestato nelle scuole paritarie non è valutabile. Valutare nella graduatoria per la mobilità anno scolastico 2016/2017 e seguenti il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente in istituto scolastico paritario dall'anno scolastico 2000/2001 all'anno 2014/2015 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e per



l'effetto attribuire nella predetta graduatoria per la mobilità i 40 punti corrispondenti ai fini dell'attribuzione della sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilità con conseguente aggiornamento". Appare, quindi, irrazionale e contraddittoria la condotta del MIUR che prima dell'immissione in ruolo di parte ricorrente ha legalmente riconosciuto, ai fini del punteggio, il servizio pre ruolo prestato nella paritarie per INTERO. Riconoscimento, oggi, del tutto negato.

Se il MIUR ha reso valore legale a tale servizio prima dell'immissione in ruolo, lo stesso valore legale deve essere riconosciuto a parte ricorrente, sia ai fini della mobilità territoriale, sia ai fini della ricostruzione di carriera.

E' evidente che il servizio, ai fini del punteggio intero per la mobilità, deve essere riconosciuto in presenza dei requisiti essenziali, tutti documentalmente provati nel curriculum della ricorrente. Ed infatti il servizio:

- **Deve essere stato svolto con il titolo richiesto dall'ordinamento a far data dall'anno 2000 (la ricorrente ha prestato servizio dal 2006 – cfr. all. 4);**
- **Deve essere assoggettato ai contributi previdenziali e assicurativi tranne i casi di esenzione – cfr. all. 5 e 6);**
- **Deve essere svolto presso una scuola paritaria.** Gli Istituti presso cui la docente ha svolto la prestazione (periodo normativo richiesto dalla legge ai fini dell'equiparazione come da documenti allegati) sono istituzioni che rispettano gli obiettivi e gli standard fissati dal sistema pubblico di istruzione, impegnandosi ad elaborare il progetto formativo in armonia con la Costituzione e con il piano dell'Offerta formativa conforme all'ordinamento scolastico.
- **Deve essere stato svolto con titolo di abilitazione (cfr. all.8)**

Parte ricorrente, quindi, chiede la corretta applicazione dei requisiti direttamente fissati dalla legge: *id est*: **il principio di equiparazione fra l'insegnamento prestato in scuole pubbliche o statali e quello prestato presso le scuole private paritarie ai fini della mobilità territoriale 2016/2017 di cui all'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 che così recita: “i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali” .**

Ora, è indubbio che la posizione giuridica e scolastica della ricorrente rientri in tale previsione normativa. Gli atti allegati ne rendono piena prova.

La legge nazionale sulla parità scolastica, il diritto allo studio e all'istruzione (L. 10 marzo 2000, n. 62), prevede all'articolo unico che le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico. *Id est: «il sistema nazionale d'istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.*

La ratio del superiore contesto normativo è evidente. Gli artt. 33 e 34 Cost. esprimono i principi della libertà di insegnamento, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi; le scuole paritarie sono una parte integrante del sistema nazionale di istruzione e concorrono, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di un obiettivo prioritario, e cioè l'espansione della offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita (Cons. Stato Sez. VI, 18/05/2015, n. 2517).

Da ciò discende un evidente corollario: se le scuole paritarie costituiscono parte integrante del sistema scolastico statale, in ossequio ai principi costituzionali contemplati dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, **stessa posizione deve essere riconosciuta ai docenti che prestano servizio presso tali istituzioni scolastiche.** In ossequio a tali principi le tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di merito del personale docente, hanno giustamente disposto, in seno alla parte ricorrente, l'attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado. Infatti, nel momento in cui la ricorrente è entrata nel circuito delle scuole statali, il servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie private **le è stato riconosciuto pienamente dall'Ufficio Scolastico Provinciale** nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento per il ruolo e per le nomine a tempo determinato. In pratica, **prima di entrare in ruolo**, con contratto a tempo indeterminato, il punteggio le è stato valutato. Pur tuttavia, con grave rammarico, **dopo l'immissione in ruolo della parte ricorrente, il MIUR in modo irrazionale ed in eccesso di potere oltre che di congrua motivazione, ha volontariamente deciso** che il servizio prestato nelle scuole paritarie **non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.**

In pratica, in modo del tutto irrazionale, sono stati annientati, in eccesso di potere, anni di servizio. La condotta ascrivibile alle Amministrazioni precedenti, allora, è totalmente

estranea al panorama normativo nazionale e comunitario. Più in particolare, la legge nazionale sulla parità scolastica, il diritto allo studio e all'istruzione (L. 10 marzo 2000, n. 62), prevede all'articolo unico che le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico. *Id est*: «il sistema nazionale d'istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La ratio del superiore contesto normativo è evidente. Gli artt. 33 e 34 Cost. esprimono i principi della libertà di insegnamento, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi; le scuole paritarie sono una parte integrante del sistema nazionale di istruzione e concorrono, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di un obiettivo prioritario, e cioè l'espansione della offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita (Cons. Stato Sez. VI, 18/05/2015, n. 2517). Si ritiene che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 62/2000 nel sistema nazionale di istruzione, non abbia ragione di persistere un distinguo fra scuole statali e non statali o private e, quindi, conseguentemente tra docenti delle scuole statali e docenti delle scuole paritarie. Ciò si ricava, in modo chiaro ed incontrovertibile, dalla mera lettura dei vari commi della Legge, che, in sintesi, inseriscono le scuole paritarie private - come quelle degli Enti locali- a pieno regime nel sistema nazionale di istruzione (comma 1), conferiscono il potere di rilasciare titoli di studio aventi valore legale, anche svolgendo gli esami di stato (allo stesso modo delle scuole statali (comma 2), assicurano piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale, l'indirizzo pedagogico-didattico e, più in generale, in ordine al progetto educativo, improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Carta Costituzionale (comma 3). Quanto precede, in una parola la “parità”, a seguito di un espresso riconoscimento - a mezzo decreto- ad opera del Ministero della Pubblica Istruzione (comma 6), oggi Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), previo accertamento dell'originario possesso e della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità (comma 4), **fra i quali la presenza di personale docente fornito del titolo di abilitazione. Pertanto, la Legge n. 62/2000 ha introdotto nell'ordinamento giuridico e nel sistema nazionale di istruzione - come espressamente denominato - il principio di equiparazione fra l'insegnamento prestato in scuole pubbliche o statali e quello prestato presso le scuole private paritarie.** E difatti, regolando la materia delle graduatorie permanenti del personale docente, l'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3

luglio 2001 (convertito con Legge del 2 agosto 2001), ha disposto testualmente che: ***“i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.”*** Orbene, soffermiamoci sul dato letterale della norma: *i servizi resi nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura per il servizio prestato nelle scuole statali. Bene, il dato normativo è inequivocabile: valutare nella stessa misura vuol dire riconoscere medesimo valore legale ai servizi paritari e statali. Nessuna differenza in termini qualitativi; nessuna differenza di trattamento, quindi, dal punto di vista legale.* Orbene, soffermiamoci sul dato letterale della norma: *i servizi resi nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura per il servizio prestato nelle scuole statali.*

Da ciò discende che la negazione formalizzata nell’atto contestato è stata resa palesemente *contra legem*. Del resto, la stessa Giurisprudenza amministrativa proprio in relazione al principio della parificazione dei servizi prestati ha avuto modo di osservare il seguente principio: *l’art. 2 del D.L. n. 255/2001 ha previsto che, a decorrere dall’anno scolastico 2002-2003, l’aggiornamento della graduatoria, con periodicità annuale, deve essere ispirato al principio della parificazione dei servizi prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla L. n. 62/2002 a quelli prestati nelle scuole statali* (Cons. Stato Sez. VI, 07/09/2006, n. 5168). Sia la Legge 62/2000, sia il Decreto Legge 255/2001, sia la Sentenza del Consiglio di Stato 1102/2002, sia la normativa primaria per le graduatorie permanenti o per il conseguimento dell’abilitazione, non fanno riferimento alla natura del rapporto di lavoro instaurato dal docente con la scuola (pubblico o privato). Alla luce di tali premesse, va dunque parificato il servizio svolto dai docenti nelle scuole paritarie. La mancata piena valorizzazione del servizio preruolo, comporterebbe una palese violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (artt. 3 e 36 Cost.), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all’art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01. E nel panorama normativo italiano, non possono esservi fonti normative che, in assenza di esplicite “ragioni oggettive”, limitano il diritto dei lavoratori pubblici a tempo determinato a godere degli stessi vantaggi che lo Stato membro riserva ai lavoratori pubblici a tempo indeterminato.

Non solo. Lo stesso MIUR con Decreto n° 83 del 10 Ottobre 2008 (**cfr. All. 20**) ha fatto propri tali principi ove si consideri che: *Il riconoscimento della parità scolastica inserisce*

la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola".

Non possiamo non citare in tale sede, ai fini dell'equiparazione, quanto reso dalla Cassazione in materia. Dichiarò la Suprema Corte che l'equiparazione di una scuola privata a quella pubblica, secondo la legge 19/1/42 n. 86, può assumere la forma del riconoscimento o del pareggiamento che, in entrambi i casi, comporta la piena validità a tutti gli effetti degli studi compiuti e degli esami sostenuti presso la scuola stessa. *Tanto premesso, i soggetti che organizzano, dirigono o svolgono attività di insegnamento nei citati istituti, hanno al pari di color che a tali compiti adempiono presso quelli pubblici, la qualifica di pubblico ufficiale. Il successivo periodo è ancora più esplicito: In virtù della citata equiparazione deve ritenersi che anche il preside e gli insegnanti di una scuola riconosciuta o pareggiata, i quali esplicano, per effetto del riconoscimento o del pareggiamento e sotto la vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione, le suddette funzioni, con identici poteri, siano pubblici ufficiali; ciò vale anche per il gestore di una scuola siffatta, là ove egli organizza e quindi contribuisce alle attività in questione, dovendo invece essere considerato soggetto privato con riguardo alla gestione economica dell'ente. Ancora, quindi, ulteriore conferma, e questa volta ai massimi livelli, del sostanziale regime di parità riconosciuto dalle Leggi.*

Ed ancora: *"Gli artt. 33 e 34 Cost. esprimono i principi della libertà di insegnamento, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi; le scuole paritarie sono una parte integrante del sistema nazionale di istruzione e concorrono, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di un obiettivo prioritario, e cioè l'espansione della offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita"* (Conferma della sentenza del T.a.r. Lombardia, Milano, sez. III, n. 859/2014). Cons. Stato Sez. VI, 18/05/2015, n. 2517 *In base all'art. 1 della legge n. 62/2000, le scuole paritarie - che costituiscono, unitamente alle scuole statali, il sistema nazionale di istruzione - sono "le istituzioni scolastiche non statali che (...) corrispondono agli ordinamenti generali*



dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate dai requisiti di qualità e di efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6". Il riconoscimento della parità da parte dell'autorità ministeriale consegue alla verifica, da parte della medesima autorità, della sussistenza originaria (e del mantenimento) delle condizioni prescritte dalla legge (T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 19/12/2011, n. 2050).

Quindi, ci interroghiamo sulla conformità della condotta amministrativa rispetto alla normativa comunitaria e costituzionale, nei limiti in cui essa prevede che un lavoratore che ha prestato un servizio pre ruolo nelle scuole paritarie, a differenza di un lavoratore del settore pubblico, non abbia diritto al riconoscimento del medesimo punteggio ai fini della mobilità territoriale 2016/2017 – 2017/2018.

Riconoscimento, peraltro, avallato anche con parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato n° 0069864/2010 con cui si è ritenuto che: *l'entrata in vigore della legge 62/2010 nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ed essere valutabili ai fini giuridici che economici ...*" (cfr. all. 21)

II. VIOLAZIONI COMUNITARIE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/78/CE [DEL CONSIGLIO, DEL 27 NOVEMBRE 2000, CHE STABILISCE UN QUADRO GENERALE PER LA PARITÀ DI TRATTAMENTO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI CONDIZIONI DI LAVORO (GU L 303, PAG. 16)] ED ALL'ARTICOLO 14, [PARAGRAFO] 1, LETTERA C), DELLA DIRETTIVA 2006/54/CE [DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 5 LUGLIO 2006 – Violazione e falsa applicazione della Legge n. 124/1999

Lo Stato, allora, non può applicare trattamenti differenti tra lavoratori appartenenti alla medesima categoria, soprattutto quando, il concetto di equiparazione, presenta una forte radice normativa.

Da queste considerazioni discende che non riconoscere alla ricorrente l'anzianità maturata nel periodo pre ruolo ai fini della mobilità, realizza una disparità di trattamento nel senso sopra chiarito e, come tale, **contrastante con i principi comunitari** in materia di parità delle

condizioni di lavoro così come interpretati dalla Corte di Giustizia, essendo stata adottata in assenza di **ragioni oggettive**.

La Corte di Giustizia UE ha chiarito che la nozione di ragioni oggettive “dev’essere intesa nel senso **la disparità di trattamento** in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguano il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si iscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria” (sent. Dal Cerro Alonso, § 57 e 58). Fattispecie legali rese dalla curia europea perfettamente sovrapponibili al caso di specie.

Pertanto, gli oltre 300 mila docenti assunti a partire dal 1999 (tra cui la ricorrente) hanno maturato da precari un’anzianità di servizio pari a 0-8 anni e più del 30% pari a 9-15 anni, oggi del tutto annullata in assenza di ragionevole motivazione. Se si considera soltanto quest’ultima categoria, è evidente come sulla pelle dei lavoratori lo Stato abbia conservato più di 2,5 miliardi negli ultimi anni, senza prendere in considerazione la rideterminazione delle ricostruzioni di carriera per la prima categoria.

Il MIUR, allora, con l’interpretazione resa nella recente mobilità ha applicato una palese discriminazione tra il periodo pre ruolo prestato nelle scuole paritarie ed il periodo pre ruolo svolto nelle scuole pubbliche.

Appare evidente che bisognerebbe porre fine a questa situazione discriminante che di fatto tratta in modo diverso lavoratori di una stessa categoria, che hanno svolto lo stesso servizio, e di sanare questa lesione dei diritti del personale docente, promuovendo le opportune iniziative affinché il servizio pre-ruolo svolto dai docenti nelle scuole paritarie sia riconosciuto ai fini della ricostruzione della carriera e della determinazione dell’anzianità di servizio ai sensi dell’art. 485 del T.U.97 / 1994.

I principi di cui sopra, peraltro, ai fini contrattuali, sono stati anche confermati dalla più recente giurisprudenza di merito. A leggere una recentissima sentenza della Corte d’Appello di Trieste, la n.374 del 17 settembre 2014, dove una docente dopo avere vinto in primo grado gli è stato riconosciuto, anche in appello, ai fini giuridici ed economici il servizio di 28 anni pre-ruolo (cfr *ex multis*: Tribunale di Rimini n. 2014/64; nello stesso senso: Tribunale di

Genova; Tribunale di Padova; Tribunale-di-Vercelli-Sentenza-del-03-02-15 – Tribunale di Torino n° 1319/2015 – Tribunale di Livorno 362/2015).

Appare di solare evidenza, pertanto, che la condotta del MIUR è stata adottata sull'erroneo presupposto che sussistano due categorie di docenti nettamente distinte: quella delle insegnanti nelle scuole statali e quella degli insegnanti nelle scuole paritarie. Ma questa non è la verità, poiché l'insegnante – come la ricorrente - che ha maturato i 180 giorni richiesti ha indubitabilmente acquisito un'esperienza didattica presso istituti parificati e non si vede la ragione, perché il servizio deve essergli valutato!

Ed ancora, in ultimo, con sentenze n. 2652 e 2651 del 16.3.2017 Il Tribunale di Roma, G.L. dott. Selmi, ha dichiarato il diritto delle ricorrenti al riconoscimento ai fini della mobilità e della formazione della graduatoria in relazione al servizio di insegnamento pre ruolo nelle scuole paritaria. Il Tribunale di Roma ha quindi condannato rispettivamente le amministrazioni resistenti al riconoscimento del predetto punteggio aggiuntivo di ulteriori 33 e 24 punti oltre alla rifusione delle spese legali.

Ma vi è di più. Il Tribunale di Napoli con ordinanza n. 16877/2016 del 06/09/16 ha riconosciuto, ai fini della mobilità 2016/2017, il servizio prestato nella scuola paritaria. Il Tribunale di Napoli ha dichiarato “il diritto del ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità 2016/2017, del servizio d’insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente”.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO, GENERALE ED INDEROGABILE, DI SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA IN TEMA DI MOBILITÀ, NON AVENDO RISPETTANDO L'ORDINE DEGLI AMBITI TERRITORIALI INDICATI NELLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO, PRODOTTA DALLA RICORRENTE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. (ART. 97 COST.), OLTRE CHE DELL'ART. 1, COMMA 108, L. N. 107/2015, DELL'ART. 6 CCNL MOBILITÀ SCUOLA DEL 8.4.2016, E DELL'O.M. N. 241/2016, NONCHÉ DELL'ART. 28,

COMMA 1, D.P.R. N. 487/1994. DETTO PRINCIPIO, INVERO, VINCOLAVA L'AMMINISTRAZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. 124/1999 – VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE DA PARTE DELLA CCNI

Per quanto espresso la procedura di mobilità e conseguente assegnazione è affetta da eccesso di potere per manifesta illogicità e palese iniquità, posto che essa viola palesemente le disposizioni di cui alla Legge n. 124/1999 le quali hanno introdotto nell'ordinamento giuridico una regolamentazione in forza della quale la collocazione nelle graduatorie del personale docente deve avvenire esclusivamente in base al miglior punteggio (titoli e servizio) vantato da ciascun iscritto. Criterio questo del “maggior punteggio” è stato ribadito in varie occasioni anche dal TAR Lazio (cfr. Sentenza n.2199/2001), nonché dalla più recente giurisprudenza di merito.

La ricorrente ha compilato correttamente la domanda di mobilità, così come ha fatto entro il 6 maggio 2017, e la prova è rinvenibile proprio nella domanda allegata in cui emerge il criterio di viciniorietà al proprio ambito di residenza (in virtù del punteggio maturato **CFR. ALL.8 e 9**). **La domanda di mobilità della ricorrente, quindi, andava valutata e deve essere valutata applicando i principi di concorsualità e meritocrazia. Donde, il MIUR ha violato il principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, non rispettando l'ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento, prodotta dal ricorrente - tale condotta amministrativa concretizza una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. (art. 97 cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, l. n. 107/2015, dell'art. 6 ccnl mobilità scuola del 8.4.2016, e dell'o.m. n. 241/2016, nonché dell'art. 28, comma 1, d.p.r. n. 487/1994. Detto principio, invero, vincolava l'amministrazione.**

Mette conto osservare, che il principio di concorsualità della graduatoria, vincolava il MIUR, in quanto anche la procedura di mobilità ha **natura concorsuale** di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, **AD UNA SCRUPOLOSA VALUTAZIONE** dei titoli di servizio per i quali sono predeterminati specifici punteggi (cfr. **all.ti 8 e 9**).

La ricorrente, come documentato in atti, presenta un punteggio elevatissimo (cfr all.ti 8 e 9). **Da qui l'errata applicazione delle norme contrattuali sulla mobilità, poiché in contrasto con le norme di legge primaria in materia di assunzione, trasferimenti e precedenza,**

nonché in violazione e contrasto con i commi 73 e 108 dell'articolo 1 della L.107/2015, violazione ed operatività del comma 196 della legge 107/2015 e del comma 98 della stessa legge. Non solo. Si profila in tale sede anche la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione che sanciscono il principio di uguaglianza dei cittadini lavoratori e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, oltre l'eccesso di potere l'irragionevolezza ed illogicità e violazione di legge dell'articolo 399 D.L. 297/1994 nelle procedure di assegnazione.

IV. VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 13, COMMA 1, PUNTO V DEL CONTRATTO DI MOBILITÀ, VIOLAZIONE DELL'ART.78, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 601 DEL D.LGS. N. 297/94 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 107/2015 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 33 DELLA LEGGE 104/1992 – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 32 DELLA COSTITUZIONE - DEROGA ILLEGITTIMA AD UNA NORMA DI RANGO SUPERIORE DA PARTE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

La ricorrente che partecipa alla mobilità docenti 2017/2018 in fase interprovinciale, pur assistendo in modo esclusivo il parente disabile (*id est*: in condizione di gravità ex art. 3 comma 3 della L. 104/1992 come da atti allegati – **doc. 16-17-18**), a causa degli atti amministrativi contestati, non può far valere tale diritto – IOL non lo permette. Tale precedenza, secondo norme imperative consiste nella possibilità riconosciuta al personale scolastico di essere trasferito/assegnato nel comune **ove risulti domiciliato il soggetto disabile**. Negare tale precedenza ai soli docenti della fase interprovinciale come la ricorrente è atto lesivo del principio di cui all'art. 3 della Costituzione. Tale condotta, allora, così come consacrata con l'Ordinanza Ministeriale del 12/04/2017, n. 221 è stata resa palesemente *contra legem*.

Indipendentemente dalla fase di mobilità, infatti l'art. 601 del D.Lgs. n. 297/94, stabilisce che: *“Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al*

*personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo **e in sede di mobilità**".*

La Legge stabilisce questo. La Contrattazione, invece, vi ha derogato in modo illegittimo.

Non solo: tale precedenza rappresenta un diritto del ricorrente, come documentato nella domanda ed in particolare dalla certificazione personale dei titoli e preferenze allegata alla stessa che, l'art.33 comma 5 della legge 104/1992, come modificato statuisce che *"il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede"*.

Che la natura di tale norma (art.33) è chiaramente di "NORMA IMPERATIVA" in quanto collocata all'interno di una legge contenente "i Principi dell'Ordinamento in materia di diritti, integrazione sociali, e assistenza delle persone handicappate" che attua le garanzie del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; nonché tutti i principi di rango costituzionale in materia di tutela del cittadino e della persona umana.

Più in particolare, l'art. 13 del C.C.N.I, ha illegittimamente riconosciuto ai soli docenti interessati alla fase provinciale della mobilità la possibilità di esprimere la precedenza spettante ai figli che assistono un genitore disabile in situazione di gravità ai sensi dei commi 5 e 7, dell'art. 33, della Legge n. 104/92.

Quanto previsto dall'O.M 221/2017e dal CCNI 2017/2018 è affetto, infatti, da illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento, poiché ha posto su due piani differenti i docenti interessati dalle predette fasi di mobilità, senza che tale opzione sia giustificata dal quadro normativo di riferimento, né da ragioni oggettive che siano in grado di fondare tale distinzione.

Il contratto integrativo nazionale della scuola, invero, non può subordinare alle esigenze organizzative dell'amministrazione il diritto al trasferimento di sede, stabilito dalla legge 104 del 1992, **del dipendente che assiste un familiare disabile**. Il contratto nazionale della scuola 2017/2018 quindi viola la norma imperativa fissata dall'articolo 33 della legge 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili. I giudici hanno



riaffermato che la norma tutela interessi primari costituzionalmente garantiti i quali «*non possono essere disattesi – hanno scritto – nel nome di situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela*». Tra queste “situazioni” ci sono evidentemente le, pur importanti, esigenze organizzative del comparto scuola che tuttavia «*devono passare in secondo piano – hanno scritto i giudici – di fronte al diritto del disabile all’assistenza*». Come precisato nella premessa in fatto, il ricorrente ha chiesto l’assegnazione della precedenza che non è stata evidentemente riconosciuta, né applicata, il tutto in aperta violazione di legge e del contratto collettivo. E’ quindi chiaro che il titolo preferenziale attribuito per legge non può essere compresso dall’applicazione di criteri poco chiari derivanti da una viziata ordinanza ministeriale n.241 del 2016 nonché dalla nuova ordinanza e non previsti nemmeno dalla L.107/2015. **E’ palese ed è chiaro che alla suddetta preferenza non è stata data alcuna applicazione e che le procedure di assegnazione sono evidentemente illegittime. Secondo il dato normativo (L. n.65/1999) infatti, la priorità consiste nella scelta dell’assegnazione della sede con "priorità" rispetto a tutte le domande non tutelate dalla stessa o da diverse priorità di legge, quindi con precedenza rispetto a tutte le domande prive di “priorità”, ivi comprese quelle delle precedenti fasi.** Il contratto collettivo integrativo, limitando il diritto alla precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale anche per le ipotesi di “Personale con disabilità e personale che ha bisogno di cure continuative”, **sacrifica in maniera illegittima, di fronte alle esigenze organizzative del settore scolastico, i diritti tutelati dalla legge 104/1992. Detta norma, unitamente all’art. 33 della medesima legge, si configurano infatti quali disposizioni di una *lex specialis* rispetto alle norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti.** Detta disposizione, in quanto diretta a dare attuazione ai fondamentali principi di solidarietà sociale, non può essere derogata neppure da parte dei contratti collettivi e, comunque, se deroghe pattizie alla legge sono ammissibili ciò è consentito solo nel caso in cui le parti collettive abbiano introdotto clausole legittime. **Di conseguenza, le stesse non possono ritenersi implicitamente abrogate da fonti di rango secondario neppure dalle norme successivamente intervenute, sul piano generale, in ordine alla collocazione del personale nell’ambito delle pubbliche amministrazioni.** Ne deriva che le norme del CCNI nella parte in cui dispongono le diverse priorità prevedendo un sistema di preferenze sostanzialmente elusivo del disposto della previsione normativa in modo da non dare precedenza assoluta nella mobilità interprovinciale ai docenti che assistono genitori in

condizione di handicap grave, **devono ritenersi nulle per contrarietà a norma imperativa con la conseguente sostituzione di diritto della clausola nulla con la prefata disposizione imperativa.** Né potrebbe riconoscersi in capo alle parti sociali il potere di derogare alla disciplina sancita dalla legge in forza in forza dell'art.2, 2° comma d.l.vo 165/2001, essendo consentito alla contrattazione collettiva di disciplinare la materia già regolamentata da legge soltanto qualora si tratta di disposizioni di legge relative alla disciplina dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, mentre, come scritto, l'art.21 L. 104/92 trova applicazione in relazione a rapporti di lavoro sia pubblici che privati, ponendo essa principi diretti a tutelare diritti del disabile costituzionalmente protetti. Già più volte la giurisprudenza si è pronunciata sulla questione, precisando che ove esista il posto da assegnare ai trasferimenti, le precedenze di cui alla Legge 104/92 devono trovare soddisfazione: “...*Le norme del contratto collettivo nazionale della scuola relative alla mobilità volontaria del personale sono nulle nella parte in cui - in violazione dell'art. 21 L. 5 febbraio 1992, n. 104 - non danno precedenza assoluta, nei trasferimenti a domanda, ai portatori di handicap con invalidità superiore ai 2/3...*” (Trib. Cremona, 1 agosto 2001, in Riv. Crit. Dir. Lav., 2001, p. 983 – Tribunale di Vercelli n. 48/2017 – cfr. **all. 22 precedenti giurisprudenziali**). Né l'amministrazione può assurgere a *ratio* giustificatrice di tale condotta esigenze organizzative. Il Consiglio di Stato in casi analoghi ha così statuito: “*né la ridefinizione della pianta organica né la rideterminazione del personale in servizio costituiscono ostacolo all'accoglimento della domanda di trasferimento di cui trattasi* (Cons. Stato, 31 maggio 2005, n. 2843, in Foro Amm., 2005, p. 1573).

Con Ordinanza del 20.09.2016, emessa su caso assolutamente analogo a quello per cui è causa, il Tribunale di Genova (GdL Dott. M. Basilico) ha affermato che: *La norma di legge riconosce un diritto non incondizionato a scegliere la sede di lavoro più vicina al familiare gravemente disabile; la locuzione “ove possibile” è stata letta come portatrice dell'esigenza pubblica ad un assetto dell'Amministrazione rispondente a ragioni di economia e migliore organizzazione [Cass., sez. lav., 27 marzo 2008, n. 7945, e 25 gennaio 2006, n. 1396]. L'onere di provare le necessità economiche, produttive ed organizzative ostative all'esercizio del diritto grava sul datore di lavoro [Cass., sez. lav., 18 febbraio 2009, n. 3896]. Su questa premessa la Corte di Cassazione ha già riconosciuto compatibile con la*



norma di legge la clausola del contratto collettivo decentrato del 31.5.2002 che, graduando le precedenze nelle operazioni di trasferimento, ha assegnato le priorità a seconda delle categorie di menomazione: riservando quella assoluta soltanto ai soggetti portatori essi stessi di handicap ed inserendo i genitori dei disabili tra i titolari di precedenza limitata dal punto di vista territoriale, la disciplina collettiva “soddisfa una esigenza basilare dell’amministrazione, quale la corretta gestione della mobilità del personale, e si colloca nell’ambito del principio del bilanciamento degli interessi che .. la legge privilegia” [Cass., sez. lav., 15 gennaio 2016, n. 585]. Essa tuttavia non valuta l’esistenza nel settore scolastico d’una disciplina speciale, contenuta nell’art. 601 d. lgs. 297/94 (articolo non a caso inserito tra le disposizioni comuni a tutto il personale scolastico). Vi si stabilisce che gli artt. 21 e 33 legge 104/92 “si applicano al personale di cui al presente testo unico” (primo comma) e che tali norme “comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità” (secondo comma)

PERICULUM IN MORA

A) Nel caso *de quo* il pregiudizio è **imminente** in quanto la docente non ha ottenuto assegnazione provvisoria. L’imminenza del danno è stata quindi documentata. E’ chiaro che non essendo stata corretta attribuzione del punteggio alla ricorrente è stata compromessa la possibilità **di concorrere, a parità di condizioni con i colleghi che hanno svolto il pre ruolo presso lo Stato. Orbene, non potendo computare il punteggio maturato la ricorrente, oggi, si è vista scavalcata da docenti che presentano pacchetto professionale e curriculare inferiore, con conseguente e grave danno professionale.** Il pregiudizio è concreto ed attuale, atteso che la ricorrente, titolare di un punteggio **pari a punti 48** partecipando al piano straordinario di mobilità ritenendo di potere ottenere una sede logisticamente più vicina al Comune di residenza, ha perso tale possibilità proprio per l’omessa valutazione del punteggio maturato. Sotto il profilo del *periculum* deve rilevarsi che in mancanza di riconoscimento del servizio svolto negli istituti paritari così come documentato in atti, alla ricorrente **non verrebbero quindi attribuiti punti 48** di modo che ella ha acceduto ed accedrebbe alla procedura di mobilità senza il predetto punteggio di servizio. Ciò ha determinato, inevitabilmente, che la ricorrente è stata superata e scavalcata da altri colleghi aventi punteggio inferiore, con conseguente e grave danno professionale. Condizione questa che le ha



determinato un gravissimo pregiudizio atteso il diritto (provato e documentato) che le spetta (corretto posizionamento nella graduatoria di mobilità 2017/2018). Non è tutto: **il pregiudizio prodotto e che continua a prodursi in danno della ricorrente è altresì irreparabile**, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari ella ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*). D'altro canto, numerosi sono i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi *pregiudizi alla vita familiare e di relazione non risarcibili per equivalente* tra questi *ex multis*: Tribunale di Milano, Modena, Trieste, Pisa, Napoli Nord, Napoli in sezione Collegiale, Foggia, Caltagirone, Palermo, Ragusa (cfr. all. 10). (*ex multis* Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20/1/2011, che ha ribadito che in caso di trasferimento del lavoratore, l'irreparabilità del danno deve essere apprezzata in relazione al diritto non patrimoniale di mantenere la sede di lavoro precedente e al rischio che il protrarsi illegittimo del trasferimento possa compromettere definitivamente la sfera dei rapporti lavorativi in precedenza instaurati e alla stabilità personale e familiare del lavoratore).

B) Sul possesso dei requisiti ex L. 104/1992: Posto che alla ricorrente non è stata riconosciuta la precedenza di cui alla L. 104/1992 con il carattere dell'urgenza la stessa è stata costretta a trasferirsi lontano dal disabile in condizione di gravità, la quale non è in grado svolgere le normali attività quotidiane. Il disabile ha necessità di continue cure mediche che contribuiscono ad aggravare la sfera dell'autonomia personale. Peraltro la ricorrente presenta un familiare titolare di L. 104/1992 art. 3 comma 3 in situazione di gravità (*id est*: la mamma, Signora Guardascione Rosa) (cfr. all. 16). La ricorrente è unica referente e familiare convivente della **mamma** vedova essendo figlia unica e pertanto l'unico membro della famiglia in grado di provvedere a ciò essendo deceduti sia il padre Matarese Francesco il 07/12/2016 sia l'unico fratello Matarese Antonio il 30/11/2015 (cfr. All. 17). La ricorrente MATARESE in assenza di una pronuncia cautelare sarà costretta ad abbandonare gli affetti e la vita familiare aggravata dalla presenza della situazione di gravità e allettata, il tutto, peraltro, percependo una retribuzione che non potrebbe garantire nemmeno le minime esigenze di vita che prevedono (quantomeno) l'affitto di una casa ammobiliata. **Tale lesione, in quanto incidente su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale (diritto alla salute ex art. 32 della Costituzione) ed a rilevanza in genere costituzionale a quel diritto strettamente connesse -**



n. cronol. 47297/2016 del 21/11/2016 RG n. 10913/2016 - suscettibile di pregiudizio non ristorabile per equivalente (Cass. n. 8373/2002). Deve quindi ritenersi ricorrere il pericolo di un pregiudizio irreparabile atteso che gli effetti lesivi non ricadono su interessi meramente patrimoniali ma intaccano, nel caso di specie, la sfera dei diritti personali e familiari della lavoratrice, come tali insuscettibili di reintegrazione ex post. Difatti, le lungaggini del giudizio ordinario del lavoro non consentirebbero di fornire adeguata tutela alla ricorrente. In sostanza, è proprio la natura del diritto vantato che consente di ritenere irreversibile ed irreparabile la lesione del diritto, come ripetutamente detto già prodottasi dall'inizio dell'anno scolastico e sino a data odierna, in danno della docente ricorrente. **E' pertanto proficuamente esperibile il giudizio ex art.700 c.p.c. sia per evitare il prodursi di un evento lesivo, sia per inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi, da intendersi quale pericolo per la ricorrente di dover subire un danno in tempi brevi, ma anche quale pericolo di perdere, nelle more del giudizio di merito, la possibilità e le garanzie del risarcimento nonché di essere impediti all'esercizio ed al godimento del diritto qualora tale impedimento possa in concreto cagionare conseguenze irreparabili.** Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che dal preteso della ricorrente a lavorare nella medesima sede o in sede viciniore a quella di residenza della propria famiglia. Nella specie, dunque, è chiaro ed evidente che il *periculum* in mora sia ravvisabile nel pregiudizio che la Docente sta di già subendo, posto che l'Amministrazione scolastica, nonostante formalmente diffidata, non ha corretto il proprio operato. Ed è rispetto alla lesione irreparabile dei diritti costituzionalmente garantiti dalla nostra Carta Fondamentale di cui sopra s'è detto che la docente chiede tutela in via d'urgenza. E', altresì, evidente che, la legittima assegnazione della sede in relazione al reale punteggio maturato va tutelata nell'immediatezza determinandosi, altrimenti, una situazione lesiva irreversibile in quanto il danno grave e irreparabile è reso ancora più imminente dalla pubblicazione da parte del Ministro in carica del CCNI per la mobilità.

Tutto quanto sopra premesso e rilevato, la docente **MATARESE** come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE ALL'ILL.MO TRIBUNALE DEL LAVORO DI MODENA

Alla S.V. Ill.ma, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, accolga in rito il presente ricorso, fissata con Decreto l'Udienza di comparizione delle parti voglia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria:

- 1) In via principale, in via cautelare ed urgente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c, accertare e dichiarare il diritto **della Docente alla valutazione per la mobilità 2017/2018 e per tutte quelle a seguire, anche i fini della ricostruzione di carriera**, del servizio pre ruolo svolto negli istituti scolastici paritari, così come documentato in atti nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui alle Note Comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S 2016/2017 nella parte in cui *il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*.
- 2) In via principale, in via cautelare ed urgente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c, accertare e dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità/inefficacia dell'allegato D tabella di valutazione dei titoli del CCNI mobilità 2016/2017 e la **Tabella dei titoli anche per la mobilità del personale docente, ATA ed educativo dell'a.s. 2017/18 nella parte** in cui non è permesso di poter valutare il servizio pre ruolo svolto in istituti paritari, con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui alle Note Comuni allegate al CCNI 2017/2018.
- 3) In via principale nel merito accertare e dichiarare il diritto del Docente alla valutazione **per la mobilità 2017/2018 e per tutte quelle a seguire, anche i fini della ricostruzione di carriera**, del servizio pre ruolo svolto negli istituti scolastici paritari così come documentato in atti nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui alle Note Comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S 2016/2017 nella parte in cui *il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*.
- 4) Dichiarare l'illegittimità e nullità e/o inefficacia, con conseguente disapplicazione nei riguardi del docente delle disposizioni di cui alle Note Comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S 2017/2018 nella parte in cui è stabilito che *il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*.
- 5) Accertare e dichiarare il diritto del docente alla rettifica e, quindi, alla conseguente modifica della graduatoria per la mobilità a.s .2016/2017 ed in quelle a seguire, quindi, anche per la graduatoria 2017/2018 di imminente pubblicazione e dichiarare il diritto del Docente alla

valutazione per la mobilità 2017/2018 e per quelle a seguire oltre per la ricostruzione di carriera del servizio pre ruolo svolto negli istituti scolastici paritari, così come documentato in atti pari a **PUNTI 48.**

- 6) Accertare e dichiarare, quindi, il diritto del docente alla rettifica e, quindi, alla conseguente modifica della graduatoria per la mobilità a.s.2016/2017 **ed in quelle a seguire**, quindi, dichiarare il diritto del Docente alla valutazione per la mobilità 2016/2017 e per quelle a seguire 2017/2018 oltre per la ricostruzione di carriera del servizio pre ruolo svolto negli istituti scolastici paritari, così come documentato in atti pari a **PUNTI 48.**
- 7) Disapplicare la Tabella dei titoli anche per la mobilità del personale docente, ATA ed educativo dell'a.s. 2017/18 nella parte in cui non è permesso di poter valutare il servizio pre ruolo svolto in istituti paritari (ipotesi CCNI allegata).
- 8) Condannare le Amministrazioni scolastiche resistenti al relativo inserimento del punteggio riconosciuto nella citata graduatoria per la mobilità 2016/2017 e 2017/2018, anche i fini della ricostruzione di carriera, nonché all'attribuzione al docente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità.
- 9) Senza recesso dalla superiore domanda principale e solo per eccesso di difesa : Ordinare alla Amministrazione l'assegnazione della Istituzione scolastica legittima in relazione al punteggio vantato dal ricorrente in relazione all'anzianità di servizio maturata e dei titoli posseduti.
- 10) In via principale, in via cautelare ed urgente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c, accertare e dichiarare il diritto **della docente al riconoscimento per la mobilità 2017/2018 e per tutte quelle a seguire, del diritto di precedenza ex L. 104/1992** con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui l'Ordinanza Ministeriale del 12/04/2017, n. 221 e dell'art. 13 del C.C.N.I nella parte in cui hanno illegittimamente riconosciuto ai soli docenti interessati alla fase provinciale della mobilità la possibilità di esprimere la precedenza spettante ai figli che assistono un genitore disabile in situazione di gravità ai sensi dei commi 5 e 7, dell'art. 33, della Legge n. 104/92.
- 11) **Disporre la fissazione di un termine entro il quale proporre domanda giudiziale di merito.**
- 12) **Si chiede di essere autorizzati alla notifica a mezzo PEC del Ricorso e del pedissequo Decreto di fissazione di udienza alle Amministrazioni interessate.**

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori costituiti

IN VIA ISTRUTTORIA:

Si offrono in produzione i seguenti documenti giustificativi, come da indice allegato:

1. Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato a seguito di nomina in ruolo.
2. Domanda di mobilità 2017/2018.
3. CCNI MOBILITA' 2017/2018 + pedissequa ordinanza.
4. Domanda di assegnazione provvisoria.
5. Esito assegnazione provvisoria.
6. Certificati di servizio che attestano l'espletamento della prestazione in istituti paritari.
7. Buste paga.
8. Estratto contributivo INPS.
9. Contratto AGIDAE.
10. Titolo abilitazione.
11. Graduatoria GAE.
12. Precedenti giurisprudenziali favorevoli resi in sede cautelare.
13. Stato di famiglia e residenza.
14. Certificazione lavorativa marito.
15. Certificato di frequenza scolastica figlio
16. Documentazione medica attestante il requisito di cui alla L. 104/1992 comma 33, comma 3 art. 3.
17. Certificati di morte padre e fratello.
18. Dichiarazione esigenze di famiglia allegate alla mobilità 2017/2018
19. Sentenze di merito.
20. Decreto MIUR.
21. Parere Ragioneria dello Stato.
22. Sentenze cautelari sul possesso dei requisiti di cui alla L. 104/1992, art. 33.
23. CCNL 2016/2017 + pedissequa ordinanza.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE (EX ART. 151 C.P.C.) I sottoscritti procuratori Angela Maria Fasano

(CF: FSNNLM77E50G2730 – PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it), e Stefania Fasano (CF: FSNSFN84A59G2730 – PEC: stefaniafasano@pec.it) Della docente,

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità della procedura seguita dal MIUR in ordine all'assegnazione del corretto punteggio alla ricorrente; Ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti controinteressati, **ossia a tutti i docenti che hanno maturato il pre ruolo nelle scuole statali (migliaia di docenti)**. Rilevato che la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari e della impossibilità di individuarli tutti, non garantirebbe l'effettiva instaurazione del contraddittorio e sarebbe eccessivamente onerosa; La tradizionale notifica per pubblici proclami, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sarebbe inidonea allo scopo giacché non prevede la pubblicazione integrale del testo introduttivo del presente giudizio, oltre che eccessivamente onerosa; L'Ill.mo Giudice adito può autorizzare ai sensi dell'art. 151 c.p.c. che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, purché "... le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come inviolabile in ogni stato e grado del processo ..." (Cass. n. 13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto onde garantire anche il principio fondamentale del diritto al contraddittorio (Cass. n. 3286/2006 e n. 4319/2003). La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet del MIUR è certamente idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso, e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento; Questa forma di notificazione è utilizzata dai Giudici Amministrativi ed Ordinari in tutti i casi come il presente (TAR Lazio nn. 176-177-178- 179/2009; Trib. Genova del 01/09/2011 e Trib. Foggia del 07/11/2014). Tutto ciò premesso e considerato, nella veste di cui sopra, formulano

ISTANZA

Affinché l'Ill.mo **TRIBUNALE DI MODENA** in funzione del Giudice Unico del Lavoro

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza:

1.Quanto ai potenziali contro interessati, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione di udienza medesimi sul sito internet del MIUR, sul sito

internet del MIUR e delle seguenti amministrazioni:

- **IL MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** nella persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, Via G. Reni, 4 - C.A.P. 40125.
- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA** in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Via de' Castagnoli 1, 40126 Bologna rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, Via G. Reni, 4 - C.A.P. 40125.
- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA** in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Via Ponte della Maddalena, 55 - 80142 Napoli rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, Via G. Reni, 4 - C.A.P. 40125.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Il sottoscritto avv. Angela Maria Fasano e il sottoscritto avvocato Stefania Fasano ai sensi dell'art. 14 del DPR 30 maggio 2002 n° 115 dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e che lo stesso verte in materia di lavoro subordinato. Il contributo unificato è stato versato nella misura di Euro 259,00, attesa la dichiarazione di esenzione allegata.

Palermo, addì 15 novembre 2017

F.TO DIGITALMENTE

avv. Angela Maria Fasano

avv. Stefania Fasano